



[Civile.it](http://Civile.it)

## Agenzia delle Entrate Risoluzione del 23/04/2004 n. 64

di Spataro

*Istanza d'interpello - Pagamento di penale per ritardata consegna di opere - Esclusione dalla base imponibile IVA - Art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633*

del 2004-04-26 su [Civile.it](http://Civile.it), oggi e' il 11.12.2019

Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta applicazione dell'art. 15 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e' stato esposto il seguente

### QUESITO

In data 19 dicembre 1998, l'Ispettorato Centrale Difesa del Mare del soppresso Ministero della Marina Mercantile (ora Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio), ha stipulato con la X S.p.A., un contratto per la mappatura delle praterie di ...

A causa del ritardo nella consegna degli elaborati finali, dovuto a cause dipendenti dalla Societa', il Ministero procedeva ad applicare, ai sensi dell'articolo 3 del contratto, la penale per ritardata consegna.

Su detta penale, determinata in un importo pari al 5 per cento del saldo contrattuale, veniva applicata l'aliquota IVA del 19 per cento.

La X ritiene che sulle somme trattenute a titolo di penale non vada applicata l'IVA e ne chiede, quindi, la restituzione.

Il Ministero dell'Ambiente, subentrato

- Agenzia Entrate

Hai letto: Agenzia delle Entrate Risoluzione del 23/04/2004 n. 64

Approfondimenti: - > [Approfondimenti](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)